

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE PER RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell'11.05.2016

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 1	CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2	PROCEDIMENTO DI RILASCIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
Articolo 3	DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 4	DURATA DELLA CONCESSIONE
Articolo 5	RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Articolo 6	OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO
Articolo 7	IMPATTO ACUSTICO
Articolo 8	REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
Articolo 9	RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
Articolo 10	DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Articolo 11	RINNOVO DELLA CONCESSIONE E TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'
Articolo 12	OCCUPAZIONE ABUSIVE
Articolo 13	SANZIONI PECUNIARIE
Articolo 14	APPLICAZIONE DEL CANONE

Capo II NORME TECNICHE

Articolo 15	AREE SOGGETTE A DIVIETO D'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Articolo 16	TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E AMBITI DI COLLOCAZIONE DEI DEHORS
Articolo 17	ATTUAZIONE DEL PIANO - ZONIZZAZIONE
Articolo 18	ZONA 1
Articolo 19	ZONA 2
Articolo 20	ZONA 3
Articolo 21	NORMA TRANSITORIA
Articolo 22	NORMA DI RIMANDO
Articolo 23	ABROGAZIONI
Allegati	ABACO TIPOLOGICO E AREA ZONA 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE PER RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

Oggetto – Il presente Regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto.

Definizioni – Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- DEHORS: Installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro il termine della concessione, collocate temporaneamente ed in modo funzionale e armonico in aree pubbliche o private ad uso pubblico, poste a corredo di attività commerciali, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura al fine di costruire, delimitare e arredare lo spazio oggetto dell'occupazione, e comunque prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;
- DEHORS APERTO: spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto;
- DEHORS DELIMITATO: spazio occupato con delimitazioni fisiche in pianta (pedane), laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- DEHORS CHIUSO: spazio occupato con delimitazioni fisiche in pianta (pedane), laterali e/o frontali e copertura su struttura autoportante non fissa, che determinino un ambiente anche volumetricamente circoscritto;
- CHIOSCO, struttura fissa per preparazioni e somministrazioni alimentari regolamentata dal "Piano comunale/regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche", approvato con Del. C.C. n° 32 del 23/03/2011;
- AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' spazi privati o condominiali non delimitati da strutture tipo fioriere fisse, ringhiere o altri manufatti che per le loro caratteristiche non presentano rilevanza edilizia.

Un'area privata è soggetta a servitù di pubblico passaggio allorché non vi sia soluzione di continuità tra la proprietà pubblica e quella privata e sia soggetta ad uso da parte della cittadinanza.

CAPO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione a titolo temporaneo del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, mediante strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 7/02/2005 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' possibile anche rilasciare concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme citate al punto precedente), su area pubblica o privata ad uso pubblico, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.

Art. 2 - Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente Regolamento devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

Art. 3 - Domanda e contenuto della concessione

Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda. Il procedimento dovrà concludersi in gg. 60 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini stabiliti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti urgenti in materia ambientale.

Tali occupazioni devono rispettare le normative in materia igienico – sanitaria, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.

La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto secondo le forme previste dalla legge, deve essere inviata in modalità telematica al competente ufficio comunale e deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente, indirizzo di posta elettronica certificata;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;

- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione del richiedente attestante che l'installazione del dehors non pregiudica eventuali diritti di terzi (es. diritto condominiale, vicinato ecc.), e che l'esercente si impegna a mantenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, scaturita dall'installazione o utilizzo del dehors.

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato:

- RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, tipologia e colori dei materiali impiegati, ecc.;
- PLANIMETRIA GENERALE in scala 1/2000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- PLANIMETRIA DI DETTAGLIO in scala 1/200 stato attuale, con tutte le occupazioni attualmente presenti, e di progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni;
- RENDERING o VISTE PROSPETTICHE del dehors, contestualizzate nell'ambiente urbano circostante, solo per i dehors delimitati e chiusi, e per i chioschi;
- Notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004, da presentare soltanto alla prima installazione del dehors o in caso di modifiche allo stesso (non è richiesta la notifica in caso di rinnovo)

Nel caso in cui l'intervento si riferisca alla tipologia di "dehors delimitato", "dehors chiuso" o "chiosco" e ricada nell'ambito delle zone "1" o "2" di cui all'art. 17 del presente Regolamento, per una occupazione superiore a 120 gg, la domanda dovrà essere corredata, oltre a quanto su indicato, dalla *"Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata"* ai sensi del D.P.R. 09/07/2010 n° 139, secondo il modello di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, [rif. p.to b) art. 5].

La documentazione di cui sopra dovrà essere integrata nel caso i cui l'occupazione ricada nelle fattispecie previste dall'art. 52 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm. e ii., [rif. p.to c) art. 5].

Qualora la concessione ricada in area vincolata ai sensi della Parte II – Beni Culturali del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm. e ii., [rif. p.to c) art. 5], preliminarmente alla presentazione della domanda di concessione al competente ufficio comunale, dovrà essere acquisita specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza BAP per la Provincia di Firenze. Le tipologie e le caratteristiche del dehors dovranno in ogni caso essere conformi a quanto individuato all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 4 - Durata della concessione

Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente piano sono temporanee e vengono rilasciate nell'arco di tempo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre per periodi da 60 a 210 giorni o per un anno.

Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con identiche caratteristiche, possono essere rinnovate per ulteriori 2 anni, senza che peraltro debba determinarsi alcun diritto da parte del richiedente, ai sensi del successivo art. 11, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 8 del presente piano.

Art. 5 - Rilascio della concessione

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento del canone di cui al vigente regolamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del parere:

- a) della polizia municipale riguardo agli aspetti legati alla viabilità ed alla collocazione del manufatto;
- b) della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Sovrintendenza BAP per la Provincia di Firenze, nelle aree soggette alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Allegato C delle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, in caso di:
 - o dehors delimitato con occupazione superiore a 120 gg;
 - o dehors chiuso con occupazione superiore a 120 gg;
 - o chiosco con occupazione superiore a 120 gg.
- c) della Sovrintendenza BAP per la Provincia di Firenze nel caso in cui l'intervento sia in qualsiasi modo soggetto ai dettati della Parte II – Beni Culturali del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm. e ii - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- d) dell'ufficio verde pubblico in caso di occupazione di aree gestite da tale ufficio;
- e) dell'ufficio lavori pubblici / manutenzioni in caso di:
 - o dehors chiuso;
 - o chiosco.

Art. 6 - Obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concesse;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 10 del presente piano;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in

modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
- provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 7 - Impatto acustico

Nel rispetto delle disposizioni previste nel "Regolamento attività rumorose" il titolare della concessione di suolo pubblico nel caso in cui utilizzi fonti di diffusione sonora dovrà: presentare "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995. Il mancato rispetto di tale obbligo determinerà l'emissione di un provvedimento di decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 8 - Revoca o sospensione della concessione

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 9 - Rinuncia all'occupazione.

Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio competente che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Art. 10 - Decadenza della concessione

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'ufficio competente che a suo tempo ha rilasciato l'atto, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

- realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso;
- trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso in violazione delle norme tecniche di cui al Capo II;
- inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento concessorio;
- mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia;
- mancato pagamento degli oneri di suolo pubblico.
- mancata presentazione della pratica di impatto acustico ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato.

Art. 11 - Rinnovo della concessione e trasferimento di titolarità

Il titolare della concessione può rinnovare il provvedimento medesimo con apposita comunicazione da presentare all'ufficio competente, almeno 15 giorni prima della scadenza del medesimo se trattasi di occupazione annuale, o almeno 15 giorni prima del montaggio del dehors se trattasi di occupazione per periodi tra 60 e 210 giorni, evidenziando gli estremi della originaria concessione.

Le concessioni aventi la durata da 60 a 210 giorni potranno essere rinnovate per l'anno successivo per analogo periodo, numero di giorni e ampiezza dell'occupazione dell'anno precedente; l'installazione inoltre dovrà avere le stesse caratteristiche estetiche di quella per cui si comunica il rinnovo.

Le concessioni aventi la durata di un anno potranno essere rinnovate per l'intero anno successivo

con le stesse modalità descritte nel comma precedente.

La concessione sarà da ritenersi rinnovata con la presentazione della comunicazione di rinnovo.

La ricevuta di pagamento dell'intero canone o della prima rata del canone dovuto, nel caso in cui sia stata richiesta la rateizzazione con apposita domanda scritta, dovrà essere trasmessa all'ufficio competente prima della scadenza dell'autorizzazione dell'anno precedente, nel caso di occupazione di durata annuale, oppure prima del montaggio del dehors in caso di occupazione avente una durata tra 60 e 210 giorni.

Per eventuali variazioni dovrà essere presentata una nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 2 del presente piano.

Non si procederà al rinnovo della concessione nei seguenti casi:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima che sia trascorso 1 anno;
- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo;
- nel caso che l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa; resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniego del rinnovo della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- nel caso in cui si verifichi un trasferimento di titolarità nell'attività cui è collegata la concessione, in tal caso il subentrante, se intende mantenere l'occupazione esistente, dovrà comunicare all'ufficio competente la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi contratti con il provvedimento di concessione rilasciato.
- nel caso in cui il titolare della concessione non effettui il pagamento del canone di occupazione secondo i tempi ed i modi stabiliti nel presente regolamento; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima che sia trascorso 1 anno;
- nel caso di decadenza del provvedimento concessorio; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima che sia trascorso 1 anno;

Nel caso di trasferimento di titolarità di un'attività, alla quale è collegata un'occupazione di aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, dovrà produrre, contestualmente alla comunicazione di subingresso nell'attività principale, apposita comunicazione al competente ufficio comunale, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, senza apportarvi alcuna variazione. Nel caso in cui, invece, intenda procedere alla modifica dell'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 5.

Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

Art. 12 - Occupazioni abusive

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto autorizzato, sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.

Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Quanto sopra salvo le sanzioni previste dal vigente nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 13 – Sanzioni pecuniarie

Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 8 ed 10, nel caso di inadempimento alle norme contenute nel presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art. 14 – Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente regolamento sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse, previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto applicabili.

Il canone dovuto dovrà essere corrisposto al momento del rilascio della concessione.

Nel caso di importi superiori ad € 1000 il canone può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti scadenze:

- o Prima rata al rilascio della concessione
- o Seconda rata a metà del periodo di occupazione richiesto (es. periodo richiesto 120 gg pagamento seconda rata entro il 60° giorno)

Nel caso di importi superiori a € 3.000,00 il canone può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti scadenze:

- o Prima rata al rilascio della concessione
- o Seconda rata ad un terzo del periodo di occupazione richiesto (es. periodo richiesto 180 gg pagamento seconda rata entro il 60° giorno)
- o Terza rata a due terzi del periodo di occupazione richiesto (es. periodo richiesto 180 gg pagamento seconda rata entro il 120° giorno)

La rateizzazione dovrà essere richiesta prima del rilascio della concessione.

Per le penalità, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di mancati o ritardati pagamenti del canone si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO II NORME TECNICHE

Art. 15 - Aree soggette a divieto d'occupazione di suolo pubblico

Nell'ambito del tessuto cittadino possono essere individuate, con apposita delibera di giunta, le aree all'interno delle quali non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico. L'importanza di alcuni assi viari di notevole interesse storico-artistico ed ambientale, ed al contempo l'impossibilità strutturale di alcuni spazi (carreggiate di ridotte dimensioni, corsie a traffico intenso, ecc.) comportano la determinazione di aree dove non è consentita l'occupazione del suolo pubblico:

Art. 16- Tipologie, caratteristiche e ambiti di collocazione dei dehors

A - Tipologie dell'occupazione

I componenti dei dehors devono essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni tecniche e qualitative, secondo l'abaco tipologico allegato al presente Regolamento:

Tavolini e sedie - Tavolini e sedie dovranno essere coordinati con design essenziale e lineare. I materiali ammessi sono: legno naturale; metallo verniciato nella gamma dei grigi; plastica nella gamma di grigi e marrone.

Ombrelloni - Gli ombrelloni dovranno essere in forma quadrata o rettangolare, sia a supporto centrale che a supporto laterale, in tessuto naturale, PVC o similari, impermeabile antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru, in tinta unita.

Pedane - Le pedane dovranno essere in doghe di legno naturale impregnato o verniciato nella tonalità del marrone o in simil legno, purché esteticamente assimilabili al legno.

Ringhiere e pannellature vetrate - Le ringhiere metalliche dovranno essere verniciate nella gamma dei grigi a disegno semplice e lineare. Le pannellature vetrate dovranno essere trasparenti di tipo antinfortunistico di altezza massima pari a 170 cm, interamente vetrate o con la parte inferiore tamponata ad altezza max 90 cm.

In caso di Dehor coperto sono ammesse pannellature vetrate di altezza fino a max 250 cm, per il raccordo con il piano di imposta della copertura.

Coperture - La copertura potrà essere di tipo piano, a padiglione o a capanna, installata su una struttura autoportante con montanti metallici di caratteristiche e finiture analoghe al punto precedente, e realizzata in tessuto naturale, PVC o similari, impermeabile antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru in tinta unita, o in pannellatura rigida con analoghe caratteristiche estetiche.

Chiosco - Il manufatto (legato a concessione per esercizio dell'attività di commercio su area pubblica e ubicato negli spazi individuati dal "Piano comunale/regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche", approvato con Del. C.C. n° 32 del 23/03/2011) di forma rettangolare o quadrata. Dovrà essere realizzato con struttura portante in legno o metallo. Infissi in ferro battuto verniciati nel color grigio antracite. Pavimentazione interna costituita da pedane removibili rialzate dal piano di campagna esterno (cm 10-15). Copertura di tipo piano, a padiglione o a capanna con rivestimento in rame brunito o con guaina ardesiata di colore verde.

Il chiosco può essere dotato di tende, integrate nella struttura, in tessuto naturale, PVC o similari, impermeabile antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru in tinta unita.

B - Prescrizioni generali

L'area occupata dai dehors non potrà essere delimitata da elementi, quali fioriere, paletti, transenne, sbarre o elementi vari di arredo, diversi da quelli sopra indicati.

Non sono in nessun caso consentiti complementi aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, etc...

Non sono in alcun modo consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum, etc...

In merito all'ancoraggio a terra delle strutture sono da prevedersi esclusivamente piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti.

In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente e ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.

Su ombrelloni e tende non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

All'interno dei dehors coperti e dei chioschi è ammessa l'illuminazione ed il riscaldamento tramite apparecchiature integrate nelle strutture e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Nelle altre strutture non sono ammessi riscaldamento ed illuminazione.

I dehors e l'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione e di pulizia in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone. I dehors dovranno essere attrezzati con appositi contenitori di rifiuti in materiale analogo a quelli degli arredi.

I dehors e tutti i loro componenti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

Tutte le tipologie di dehors devono prevedere gli accorgimenti necessari per garantire l'accessibilità alle persone portatrici di disabilità.

C - Dimensioni dell'occupazione

I dehors devono essere attigui all'esercizio e non possono eccedere il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale a cui si riferiscono.

E' possibile occupare una maggiore larghezza del fronte dell'esercizio quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti, oltre quella dell'esercizio commerciale, altre aperture al piano terra (porte e finestre), accessi o vetrine di altre attività commerciali.

L'occupazione non può essere superiore al doppio dei mq costituenti la superficie di somministrazione dei locali nei quali si svolge l'attività e comunque non superiore a 35 mq.

Per i chioschi la superficie massima ammissibile del manufatto è assimilabile alla superficie del posteggio individuato dal "Piano comunale/regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche", approvato con Del. C.C. n° 32 del 23/03/2011, con una altezza media interna di ca. m 3. E' ammessa l'installazione di dehors a servizio dell'attività del

chiosco fino a “saturazione” della superficie del posteggio, secondo le procedure del presente regolamento.

D – Distanze

La collocazione dei dehors deve essere conforme alle norme del Codice della Strada.

Qualora il dehors occupi una parte di strada destinata alla sosta dei veicoli o quando sia posizionato in adiacenza ad aree interessate alla viabilità veicolare, con spese a carico del concessionario deve essere collocata adeguata segnalazione durante la fase di permanenza della struttura nonché durante le fasi di allestimento e smontaggio della stessa.

Le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli.

In zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere degli Uffici competenti.

Le occupazioni devono mantenere una distanza dai passi carrai, dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50;

Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

E – Manutenzione, sicurezza e accessibilità

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone;

I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità delle persone, e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

I dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.), nonché ostruire la segnaletica stradale esistente.

Art. 17 – Attuazione del Piano – Zonizzazione

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali degli spazi pubblici, il presente Regolamento individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

- **Zona “1”** – area del territorio comunale zona centro, individuata nell'allegata mappa cartografica, coincidente con l'area di 1° categoria Cosap (come da Del. C. C n° 26 del 08/04/2014);
- **Zona “2”** - aree del territorio comunale esterne alla zona “1” comunque ricadenti all'interno di

perimetri soggetti alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Allegato "C" delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente e/o di tutela storica ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm. e ii.;

- **Zona "3"** - aree del territorio comunale non ricomprese né in zona "1" né in zona "2".

La tipologia costruttiva dei dehors e dei chioschi è disciplinata nelle su indicate zone secondo le indicazioni dei successivi articoli.

Art. 18 – Zona "1"

Nella zona 1 per la sua rilevanza urbanistica, nonché per la presenza di un alto numero di occupazioni, i dehors devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città.

All'interno della zona "1" sono ammesse le seguenti tipologie di dehors:

- DEHORS APERTO;
- DEHORS DELIMITATO.

I componenti dei dehors devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche e qualitative indicate all'art. 16.

In questa zona nelle aree pedonalizzate e sui marciapiedi è esclusivamente consentita l'installazione di DEHORS APERTI e DEHORS DELIMITATI senza pedane .

Art. 19 - Zona "2"

Nella zona "2", in funzione dei vincoli paesaggistici e/o tutela storica ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm. e ii., i dehors devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto paesaggistico e dei profili architettonici e storici circostante.

All'interno della zona "2" sono ammesse le seguenti tipologie di dehors:

- DEHORS APERTO;
- DEHORS DELIMITATO;
- DEHORS CHIUSO;
- CHIOSCHI, negli spazi individuati dal "Piano comunale/regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche", approvato con Del. C.C. n° 32 del 23/03/2011.

I componenti dei dehors devono essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni tecniche e qualitative indicate all'art. 16.

Art. 20 – Zona "3"

Nella zona "3", pur non sussistendo specifici vincoli paesaggistici e/o di tutela storica sovraordinati, i dehors devono presentare adeguate caratteristiche di decoro e armonicità in relazione al contesto paesaggistico ed ai profili architettonici e storici circostanti.

All'interno della zona "3" sono ammesse le seguenti tipologie di dehors:

- DEHORS APERTO;
- DEHORS DELIMITATO;
- DEHORS CHIUSO;
- CHIOSCHI, negli spazi individuati dal “Piano comunale/regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”, approvato con Del. C.C. n° 32 del 23/03/2011.

I componenti dei dehors devono essere realizzati preferibilmente in conformità alle prescrizioni tecniche e qualitative di cui all'art. 16. E' comunque consentito l'utilizzo di elementi tipologici diversi previa valutazione dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

Art. 21 - Norma Transitoria

Le concessioni di dehors in essere alla data del 31/12/2015 in regola con il titolo autorizzatorio e con il pagamento COSAP possono essere mantenute in essere nel rispetto dei tempi di durata previsti dal suddetto art. 4 a condizione che regolarizzino la propria situazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Tutti i dehors e le occupazioni di suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo ed in regola con il pagamento della COSAP dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore:

- 31/12/2016 per le occupazioni di suolo pubblico con dehors aperti o delimitati
- 31/12/2019 per tutti gli altri dehors

Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

Degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvederà a dare ampia divulgazione nei modi più opportuni.

Art. 22 - Norma di rimando

Le eventuali modifiche all'abaco tipologico allegato al presente Regolamento saranno definite con delibera di giunta.

Art. 23 – Abrogazioni

Sono abrogati tutti gli articoli del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativamente ai dehors, che risultino in contrasto con il presente piano.